



www.sosmusicisti.it

All'attenzione della 7° Commissione del Senato

Oggetto:

Memoria dell'audizione del 18 febbraio 2014 sull'affare assegnato n. 409:

"Offerta culturale nel settore musicale, al fine di identificare delle strategie in grado di mantenere vivo l'immenso repertorio italiano e di attivare processi virtuosi di creazione e innovazione musicale, permettendo l'accesso e il confronto con la realtà internazionale."

Contenuti:

- Presentazione dell'Associazione Nazionale Sos Musicisti
- Presentazione del MANIFESTO DEI MUSICISTI
- Alcune problematiche impellenti.

Nota: In allegato alla presente ci sono anche bozze di proposte di legge.

PRESENTAZIONE dell'Associazione Nazionale SOS MUSICISTI

Il sodalizio, per statuto, è una Associazione di Promozione Sociale (APS), ma, considerato che gli obiettivi (*art. 2 dello Statuto*) sono essenzialmente rivolti al miglioramento delle normative sullo spettacolo è, di fatto, un parasindacato.

Il motivo della scelta (APS e non sindacato in senso stretto) è derivato dalla constatazione ineludibile che il settore, sempre in bilico tra forme d'arte e di mero intrattenimento, tra cultura e lavoro, è estremamente eterogeneo; ricomprende cioè anche tanti che lavoratori dello spettacolo non sono, ma comunque, quali operatori della cultura musicale a tutto tondo, hanno necessità di una rappresentanza di categoria che non può essere quella sindacale tradizionale, ma atipica, giacché il "sindacato", per definizione, è volto alla tutela di interessi "economici" di lavoratori.

Nel fondare il sodalizio è anche stato deciso di orientare il raggio d'azione al solo comparto della musica, che è il più numeroso e ad un tempo il più disagiato, nonostante che, in verità, i problemi della categoria sono in gran parte i medesimi del più vasto comparto dello Spettacolo.

Il sodalizio, formato da musicisti per i musicisti e per l'arte della musica, è altresì aperto a chiunque, pur non essendo musicista, operi nel campo musicale, ne sia coinvolto per via parentale o per amore dell'arte.

Va detto anche che SOS MUSICISTI è la continuazione di uno specifico sindacato dello spettacolo, nato circa 20 anni fa col nome di S.O.S. (Sindacato Operatori Spettacolo), acronimo volutamente provocatorio a sottolineare il caos legislativo e la necessità di una specifica associazione di categoria che si occupasse dei lavoratori saltuari dello spettacolo (c.d. intermittenti) che, per altro, sono la quasi totalità dell'intero comparto. Difatti, già venti anni fa si rilevavano problemi soprattutto di natura burocratica che andavano concretizzandosi in un SOMMERSO costantemente in crescita.

Negli anni a seguire, in ben 5 legislature, la situazione non è cambiata, bensì è peggiorata; soprattutto per via delle innumerevoli riforme sul lavoro, le quali non hanno mai tenuto conto della "estrema atipicità" del nostro mestiere, costringendo sia i lavoratori dello spettacolo che i responsabili di eventi a doversi confrontare con normative non scritte per loro e ostacolanti le attività.

IL MANIFESTO DEI MUSICISTI

Subito dopo la costituzione del sodalizio, è stato deciso di raccogliere "per iscritto" e in un unico documento l'elencazione delle innumerevoli criticità del settore.

Il documento ha un nome emblematico: MANIFESTO DEI MUSICISTI, un autentico *dossier* pensato soprattutto per il legislatore, affinché possa estrarne le informazioni utili per adeguate riforme.

Il documento, in una prima stesura, era stato giudicato da più parti meritevole di una c.d. legge quadro. Ma già da allora, mettendo le mani avanti, sconsigliammo la "legge quadro", troppo lunga da elaborare e che correrebbe il rischio ancora una volta di non veder mai la luce.

Valga ad esempio la riforma dell'Enpals e altro (DDL 1550) arenata nella XVI legislatura, in Commissione lavoro della Camera, dove, per inciso, veniva reiterata da quasi vent'anni. In alternativa, sono da auspicare riforme a mezzo di emendamenti o microemendamenti.

Il Manifesto dei Musicisti, in continuo perfezionamento, è *on-line* su www.sosmusicisti.it

Al momento suddiviso in 4 capitoli (oltreché una prefazione, una introduzione e un sommario di seguito esposto).

- 1. Lavoro (normative caotiche e conseguente sommerso)*
- 2. Previdenza (Inps exEnpals – anche qui le normative sono caotiche e foriere di sommerso)*
- 3. Siae (altissimi costi delle tariffe con ricadute sulla messa in opera degli eventi e sulla regolarizzazione dei lavoratori e, di conseguenza, sul sommerso stesso).
Nota. Il capitolo Siae, ricomprende anche studi musicologici sul diritto d'autore, sul diritto connesso e sul c.d. equo compenso.*
- 4. Le scuole di Musica e i gravi problemi economici derivanti dalle impagabili "lezioni individuali"*

ALCUNE PROBLEMATICHE IMPELLENTI, per le quali si chiede l'attenzione della Commissione.

Nella convinzione che i cardini dell'intera problematica sono riconducibili a due assunti:

- non si può incentivare la musica senza intervenire sui problemi burocratici che frenano l'attività di coloro che la musica la fanno e la diffondono sia come lavoratori dello spettacolo che attraverso il tradizionalmente mestiere collaterale di insegnante di canto o strumento,
- nel nostro paese non mancano musicisti, ma manca l'educazione di base. Quella che, secondo innumerevoli studi, saggi, analisi scientifiche di caratura mondiale, dovrebbe accompagnare i giovani durante tutto il periodo educativo a partire dall'infanzia,

SOS MUSICISTI chiede

di prestare attenzione al succitato MANIFESTO DEI MUSICISTI nella sua interezza e, in ossequio all'affare assegnato 409 (offerta culturale nel settore musicale, ecc.), nell'analisi dei problemi della categoria,

suggerisce

il seguente ordine di priorità: Scuole di Musica (cap. 4), Lavoro e Previdenza (cap. 1 e 2) e Siae (cap. 3). *Nota: L'ordine, è diverso da quello dei capitoli del Manifesto.*

1. SCUOLE DI MUSICA (urgenza di defiscalizzazioni)

Vale la pena di ricordare che già nel 2009 il COMITATO NAZIONALE PER L'APPRENDIMENTO PRATICO DELLA MUSICA (emanazione del MIUR nel 2006) aveva emesso un dettagliato documento denominato FARE MUSICA TUTTI.

Il documento del Comitato, tutt'ora on-line, sostanzialmente prevedeva (prevede):

- l'introduzione della musica in ogni ordine e grado della scuola pubblica, a partire dalla scuola dell'infanzia,
- l'insegnamento PRATICO degli strumenti musicali,
- la fornitura GRATUITA degli strumenti stessi.

Quindi: nuovi insegnanti, aule idonee (insonorizzate), attrezzature, etc.

Nulla è stato fatto di tutto ciò per evidente mancanza di risorse e il progetto è destinato a rimanere utopistico ancora a lungo a causa della crisi economica.

Se ne deduce di conseguenza che le scuole di musica "non statali", pur tra tante difficoltà economiche, stanno di fatto SURROGANDO lo Stato stesso e lo faranno ancora per molti anni a venire. E' indispensabile quindi rivolgere ad esse particolare attenzione.

Per cominciare, è fondamentale comprendere perché le scuole di musica sono in perenne difficoltà economiche, mentre altre forme d'insegnamento privato, non hanno grandi problemi. Ebbene, le difficoltà economiche delle scuole di musica sono riconducibili a una caratteristica unica e imprescindibile del settore: **LE LEZIONI INDIVIDUALI DI STRUMENTO** – rapporto uno a uno tra insegnante e allievo – peculiarità assente o secondaria nelle scuole di danza, altre arti o nello sport. *Peraltro presente anche nei conservatori e negli istituti secondari di secondo grado ad indirizzo musicale.*

Le lezioni individuali di musica rendono la redditività delle scuole così bassa da non consentire una adeguata remunerazione degli addetti, né tampoco il corretto assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi. Salvo in rari casi di scuole che godono di aiuto pubblico o di sponsor, le attività vengono svolte ai limiti del volontariato e resistono solo grazie all'impagabile abnegazione degli operatori stessi. *Più ampia e dettagliata descrizione è nel cap. 4 del Manifesto, in evidenza su www.sosmusicisti.it*

Pur tuttavia le scuole di musica, specie sotto il profilo sociale, sono di altissima utilità sociale. Infatti:

- stime approssimative, ma credibili, dicono che siano almeno 5.000, presenti capillarmente su tutto il territorio nazionale, specie in provincia.
- sono le uniche attualmente in grado di offrire, a livello popolare, quell'efficace percorso educativo musicale che non può prescindere dall'INSEGNAMENTO PRATICO di almeno uno strumento e/o del canto. *Per "livello popolare" s'intende: senza alcuna selezione degli allievi che escluda i meno predisposti, anzi facendo ogni sforzo persino con soggetti portatori di disabilità. Si noti, che nelle scuole medie ad indirizzo musicale, la selezione c'è eccome!*

Vale anche la pena di ricordare che è presumibile che la quasi totalità degli oltre 100.000 laureati dai conservatori negli ultimi venti anni (fonte certa), a fronte di una disoccupazione inevitabile, è occupata nelle scuole private, seppur per compensi irrilevanti e in stato di precarietà da cui è impossibile venir fuori "vita natural durante".

Detto tutto ciò, è evidente che le scuole di musica vadano incentivate e, in mancanza di interventi economici, non c'è altra strada che mirate defiscalizzazioni che consentano di superare l'inevitabile sommerso o il ricorso a sistemi fiscali funambolici, quali il ricorso forzato ad associazionismo di copertura. Oltretutto, defiscalizzazioni in tale direzione non avrebbero costi per lo Stato, perché il settore è da sempre assolutamente improduttivo sia per il fisco, sia per l'Inps.

Si consiglia La Commissione di rapportarsi con l'On. Luigi Bobba (Commissione Lavoro della Camera) che ha preso in carico la riforma del terzo settore.

Nota. Bozze di proposte di proposte di legge sono in allegato al presente documento.

2. LAVORO E PREVIDENZA

<> **Abolizione del c.d. comma 188.**

Posto che il problema più gravoso che assilla il musicista medio è quello economico. Va rilevato, quale ulteriore aggravante, la presenza sullo stesso mercato di dilettanti in concorrenza sleale. Nel nostro paese è sempre mancata una equa regolamentazione del dilettantismo. Per di più, una norma (c.d. comma 188) introdotta nel 2007, esenta dai contributi chi ha un altro lavoro e suona per hobby. Essendo che i dilettanti hanno libero accesso al mercato professionale, ne consegue che essi hanno un costo del 33% rispetto a coloro con questo mestiere ci vivono. Conseguenza: i professionisti, per poter lavorare, sono costretti a spacciarsi per dilettanti e in evasione contributiva!

Il comma 188 va abolito e il dilettantismo genuino va sostenuto in altro modo.

Nel Manifesto c'è un sottocapitolo specifico con vari suggerimenti di soluzione.

Va aggiunto che tra i dilettanti si annidano anche meri esibizionisti che fingono letteralmente di suonare, creando ulteriori danni di natura culturale.

<> **Introduzione della definizione di "musica dal vivo".**

Questa definizione è del tutto assente nella nostra legislatura. Oggi, in presenza di progressi dell'elettronica un tempo inimmaginabili, esistono strumenti in grado di suonare in automatico ingannando il pubblico con estrema facilità. *Persino il comma 188 di cui sopra era riservato esclusivamente alle "esecuzioni dal vivo", ma dal 2007 a tutt'oggi, ne hanno approfittato persino autentici ciarlatani della musica.*

Nota: bozza di definizione della musica dal vivo è in allegato.

<> **Eliminazione adempimento comunicazioni obbligatorie al centro per l'impiego:**

per gli artisti c.d. autonomi (cod. 500 - Inps ex Enpals) soggetti di per se al "Certificato di Agibilità exEnpals", persiste ancora la comunicazione al Centro per l'impiego da parte del Committente. Il doppio adempimento, di fatto, rallenta molto la produttività degli operatori culturali. E' necessario un correttivo specifico che non escluda la suddetta categoria dalla "pluriefficacia" delle comunicazioni telematiche verso la P.A., affidandola al solo adempimento del Certificato di Agibilità exEnpals (Inps).

<> **Abbattimento forfettario dell'imponibile dei contributi previdenziali per i musicisti,**

in considerazione che i MUSICISTI, tradizionalmente non utilizzano attrezzature del committente, ma strumenti di personale proprietà, a volte costosissimi. Una iniziativa in tale direzione costituirebbe anche un deciso disincentivo al sommerso, ancorché a quello parziale.

<> **Riforma non più rinviabile delle regole per il pensionamento degli artisti, con particolare attenzione agli appartenenti al sistema retributivo,** i quali travolti negli anni da un sommerso non voluto, ormai alle soglie della vecchiaia, sono fuori tempo per qualsiasi forma di recupero. Attenzione. qualsiasi intervento sarebbe inutile se non retroattivo.

In merito ai costi di tale operazione, vale la pena di ricordare che l'Enpals è confluito nell'INPS con un tesoretto di due miliardi di euro, dovuto proprio al rarefarsi dei pensionamenti. Una operazione in loro soccorso è ... come dire: Dare a Cesare quel che è di Cesare.

3. S.I.A.E.

<> Tariffe esose ed illogiche

Sicuramente altre associazioni avranno abbondantemente parlato (o parleranno) di "liberalizzazione del diritto d'autore", di "ripartizioni penalizzanti per i compositori minori" o di altri problemi recenti in tema di Siae. **SOS MUSICISTI invita la 7° Commissione a prendere atto in maniera particolare delle TARIFFE ESOSE della SIAE; fortemente ostacolanti della diffusione della cultura musicale e che, per di più, depauperando a monte i budget degli eventi, ricadono impietosamente sui compensi dei musicisti, anello più debole della catena, contribuendo persino al sommerso. Paradossalmente, le tariffe esose, ostacolando gli eventi, vanno persino contro gli interessi della stessa società degli autori.**

Chi e con quali criteri stabilisce il valore economico delle Opere tutelate e di conseguenza le tariffe? La SIAE esiste in virtù di una legge dello Stato e anche per le tariffe dovrebbe rispondere del suo operato alla presidenza del Consiglio e al Mibact.

Inoltre:

<> Richiesta di modifica assetto gestionale territoriale SIAE:

abolizione del sistema dei "mandatari" a percentuale sugli incassi del diritto d'autore. Il diritto d'autore è un istituto giuridico di rilevanza pubblica, la SIAE è un ente pubblico economico, e l'esercizio della tutela del diritto deve essere in equilibrio con gli interessi dei fruitori, degli artisti performer, dei gestori di esercizi e della diffusione della cultura. Qualsiasi utente, sul territorio nazionale, deve aver diritto allo stesso trattamento tariffario e a parità di condizioni, mentre il sistema vigente permette troppa discrezionalità e, talvolta, comportamenti illegittimi da parte di alcuni mandatari. La rete territoriale Siae dovrebbe essere coperta da personale dipendente assunto, e non da autonomi con interessi economici sul giro d'affari.

<> - Richiesta di pubblicazione di tutte le tariffe SIAE:

A causa di eccessiva discrezionalità nell'applicazione tariffaria e dell'impossibilità per utenti e operatori professionali di accedere preventivamente alle innumerevoli e complesse tabelle della SIAE, si chiede che le stesse vengano integralmente pubblicate sul web, alla pari di qualsiasi norma principale o secondaria. Recenti direttive europee richiedono, per l'appunto, la massima trasparenza da parte delle società collettive di gestione dei diritti.

Inoltre, ogni tariffa ed ogni parametro applicato dalla SIAE (per la sezione musica) dovrebbe avere una giustificazione scientifico-musicologica ed una spiegazione logica resa al pubblico. Permangono, da decenni, alcuni parametri e alcuni concetti che non hanno alcuna relazione con la moderna musicologia, e talvolta non sono nemmeno ben conosciuti dal personale stesso.

<> Richiesta istituzione del "DIRITTO DI ESTEMPORIZZAZIONE" :

estensione dell'applicabilità "equo compenso" per utilizzazioni non a scopo di lucro (art 73-bis l.d.a.) anche per le fissazioni di "*estemporizzazioni*" dei performer di musica dal vivo firmatari dei programmi musicali SIAE obbligatori (mod.107) nello specifico ambito dei "Permessi per Spettacoli e Trattenimenti" di tipo cd. "Trattenimenti/già Concertini" e cd. "Spettacoli di musica jazz".

(vedi documentazione allegata a cura del M° Luca Ruggero Jacovella)

<> Richiesta modifica dello STATUTO SIAE:

al fine di poter ottenere giusta tutela anche per le opere creative dell'ingegno nate in maniera estemporanea, specificatamente nell'ambito delle "*musiche audiotattill*", si richiede modifica dell'articolo 6 c. 2 dello Statuto Siae al fine di poter includere lo stesso elenco di tipologia di opere tutelate previsto nell'art. 2 c. 2 della Legge sul diritto d'autore 633/41.

(vedi documentazione allegata a cura del M° Luca Ruggero Jacovella)

Infine si suggerisce la costituzione di una sottocommissione interministeriale in grado di interessarsi ad un tempo di cultura, normative sul lavoro e interventi di carattere finanziario.

Con osservanza

Vittorio Di Menno Di Bucchianico

(segretario nazionale e legale rappresentante)



www.sosmusicisti.it

Allegati alla Memoria dell'audizione del 18 febbraio 2014 sull'affare assegnato n. 409:
"Offerta culturale nel settore musicale, al fine di identificare delle strategie in grado di mantenere vivo l'immenso repertorio italiano e di attivare processi virtuosi di creazione e innovazione musicale, permettendo l'accesso e il confronto con la realtà internazionale."

Elenco:

1. Bozza di proposte di defiscalizzazione (Allegato a: Scuole di musica)
2. Definizione di Musica dal Vivo (allegato a Lavoro e previdenza)
3. Elenco di Tariffe esose e illogiche (allegato a SIAE)
4. Proposta di modifica dello Statuto della Siae.
5. Proposta diritto di estemporizzazione (Siae)

Nota: L'allegato 4 e 5, a cura del M^o Luca Ruggero Jacovella (Roma) del consiglio direttivo di SOS MUSICISTI, sono su documenti a se stanti.

1. BOZZA DI PROPOSTA DI DEFISCALIZZAZIONE PER LE SCUOLE DI MUSICA

AI FINI IVA:

premesso che, nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72 (la legge istitutiva dell'Iva) all'art 10, tra le attività esenti da IVA al comma 20, è stabilito che l'esenzione dall'IVA c'è già, a condizione che le scuole siano riconosciute da pubbliche amministrazioni (o Onlus)

recita infatti il comma:

"le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni o da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;

Si rileva che:

- il problema sussiste nelle difficoltà che hanno le pubbliche amministrazioni (in particolare i piccoli comuni) ad interpretare il termine "riconoscimento".
- l'unico tentativo di chiarimento è dell'Agenzia delle Entrate che, con circolare n. 22 del 18 marzo 2008, lascia intendere che l'esenzione può essere accordata anche per motivazioni diverse da quelle riconducibili alla didattica curricolare, non escludendo quindi la motivazione sociale.

La norma quindi va integrata con la semplice espressione "d'interesse sociale o culturale", di seguito in rosso dopo la parola: "riconosciuti"

"le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti **d'interesse sociale o culturale** da pubbliche amministrazioni e da Onlus comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale.

IN MERITO ALLO SCARSISSIMO TORNACONTTO DEI MUSICISTI/INSEGNANTI:

Occorre in qualche modo ricondurre l'attività tra i redditi diversi di cui al T.U. Imposte Dirette

(art. 67 , comma 1, lettera m), laddove fino a 7.500 euro, i direttori artistici e i collaboratori tecnici di bande e corali sono esenti da imposte e contributi. Evidentemente con questa estensione del comma, peraltro già esistente per gli sportivi, il legislatore intende premiare il lavoro sociale reso dagli operatori delle bande amatoriali e delle corali.

- Posto che però la norma contiene due termini evidentemente male utilizzati, infatti i direttori artistici e i collaboratori tecnici nelle bande e nelle corali non ci sono, ma "direttori musicali" e "collaboratori musicali",
- posto che quindi la norma andrebbe ricorretta a prescindere,

sarebbe sufficiente includere tra bande e corali, anche le orchestre amatoriali di musica leggera (le band in sostanza), che sono la finalità conclusiva delle scuole di musica. In tal modo si gioverebbero dell'agevolazione anche gli insegnanti di musica in generale (o istruttori di strumento).

Resta da trovare la formula giusta anche per gli istruttori di strumenti abitualmente solistici o gli insegnanti di canto in generale.

2. BOZZA DI DEFINIZIONE DI MUSICA DAL VIVO

"Si definisce MUSICA DAL VIVO l'esecuzione in pubblico di opere musicali o di suoni attraverso l'uso, diretto e contestuale alla rappresentazione, di uno o più strumenti musicali monofonici o polifonici o di voci umane, senza impiego di fonogrammi o di

sequenze di suoni virtuali realizzati precedentemente all'esecuzione, o con l'utilizzo dei medesimi quando essi siano indispensabili alle esecuzioni stesse in termini creativi e non preordinati dalla riproduzione pedissequa o dal mero intento sostitutivo di musicisti strumentisti."

Vale la pena di evidenziare che questa definizione è il perfezionamento di una precedente già contenuta in un vecchio Disegno di Legge mai arrivato a compimento. Inoltre essa è, a grandi linee, la sintesi tecnica di quanto già contenuto nella circolare 165 del 7 settembre 2.000 della Agenzia delle Entrate, a suo tempo diramata per altri scopi.

Afferma l'Agenzia delle Entrate (circ. 167/2000):

"La musica può definirsi DAL VIVO quando l'emissione avviene attraverso l'armonizzazione di suoni polifonici realizzati attraverso l'uso diretto di più strumenti originali, ovvero con l'utilizzazione di strumenti strutturalmente polifonici, quali, ad esempio, il pianoforte, la fisarmonica, la chitarra, l'organo. L'impiego di uno strumento musicale polifonico che si avvale però di una vera e propria orchestrazione preordinata o preregistrata con imitazione o riproduzione di vari e diversi strumenti musicali, non realizza autentica musica dal vivo, né può parlarsi di musica dal vivo quando l'emissione della musica avviene attraverso l'uso di basi musicali preregistrate o preordinate, in modo sostitutivo all'esecutore; in tal caso l'emissione deve essere considerata alla stessa stregua di un'esecuzione musicale effettuata con dischi o supporti analoghi. Parimenti deve essere considerata la prestazione del cantante che utilizzi basi musicali per intrattenimenti del tipo "karaoke" o, comunque, per la sua esibizione, non potendosi considerare dette ipotesi esecuzioni musicali dal vivo. Costituisce, pertanto, musica dal vivo solo l'effettiva esecuzione con strumenti di qualsiasi genere, senza l'utilizzazione ovvero con un utilizzo meramente residuale di supporti preregistrati o campionati."

La definizione della AE era oggettiva, chiara ed inequivocabile: con le basi o gli automatismi delle tastiere non è MUSICA DAL VIVO. Quantomeno in riferimento alle agevolazioni fiscali di cui alla circolare stessa (esenzione dalla tassa sugli intrattenimenti gravante sul biglietto d'ingresso alle sale da ballo). Quindi estensibile anche ad altre agevolazioni fiscali quali il comma 188.

3. SIAE. ELENCO DELLE TARIFFE ESOSE ED ILLOGICHE

Premessa:

La prima illogicità non riguarda solo la SIAE, ma è di carattere è di carattere internazionale.

I DIRITTI D'AUTORE DECADONO DOPO 70 ANNI DALLA MORTE DELL'ULTIMO AUTORE.

Il diritto d'autore, legato alla data di morte degli autori (*post mortem auctoris*) risale alla Convenzione di Berna del 1886 che, seppur più volte modificata, non fu certo pensata per la musica "leggera", ma principalmente per le opere lirico/sinfoniche e per la letteratura.

In particolare nel '93 il diritto, dai 50 anni iniziali, fu portato a 70 anni e su proposta iniziale addirittura di 95 anni.

L'applicazione generalizzata di questa norma ha prodotto (specie nella musica leggera) un privilegio totalmente privo di logica. E' mai possibile che, sulla base di una convenzione

ultrasecolare e pensata per altro, anche "canzonette", rese celebri proprio dalla fortuna di essere state diffuse in tempi in cui il mercato non era certo inflazionato come oggi, debbano fruttare rendite a figli, nipoti e pronipoti?

Questo illogico privilegio è una delle cause dei costi elevati del diritto d'autore; costi che, come quelli di seguito elencati, hanno ricadute sui compensi dei musicisti esecutori e sulla messa in opera degli eventi stessi.

Per inciso: siamo proprio sicuri che le canzoni del passato, se scritte oggi, diventerebbero ugualmente degli "evergreen"?

Si auspica la decadenza del diritto dopo 70 anni dalla data di DIFFUSIONE dell'opera e non dalla data di morte dell'autore, come già in essere per altre analoghe forme di diritti (*i c.d. diritti connessi*). Il relativo abbassamento dei costi per l'utenza porterebbe benefici al mercato e alla cultura stessa dell'arte della musica.

Si noti che i brevetti per le invenzioni maturano diritti per un numero massimo di 20 anni dal deposito e, solo nella farmaceutica, 20 anni dalla commercializzazione.

Detto questo, ecco l'elenco delle restanti illogicità su cui i vertici della S.I.A.E. devono riflettere:

- **SPETTACOLI MUSICALI PUBBLICI LOCALI LADDOVE L'INGRESSO E' GRATUITO.**

L'imposizione è determinata dalla capienza del locale ed è di oltre un euro per ciascun posto a sedere (*col minimale di 100 posti*). L'imposizione avrebbe una logica a "teatro pieno", ma ci sono tanti eventi nei quali il teatro è sottoutilizzato.

Esempio: miniconcerto per la presentazione di un CD, in un teatro di 300 posti. Si pagano oltre 300 euro, anche se sono presenti poche persone, vuoi per insuccesso, vuoi come nel caso di "presentazione alla stampa".

Lo stesso si verifica in concerti di beneficenza in caso di insuccesso dell'iniziativa.

Inoltre: l'imposizione è indipendente dal numero dei brani eseguiti e dalla loro durata; come dire che, se nello spettacolo prevalgono presentazioni, dialoghi o monologhi, non rileva se le canzoni sono poche.

- **CONCERTI CON ESECUZIONE DI BRANI SIA TUTELATI CHE NON TUTELATI.**

L'imposizione (il massimo) è indipendente dal numero dei brani tutelati (*), quand'anche si tratti di un solo brano all'interno di un intero concerto di brani non tutelati. Non c'è logica che tenga. Si auspica l'introduzione della tariffa "pro rata tempore", come in essere di recente nei concerti di musica classica.

() Per brani tutelati s'intendono quelli depositati in SIAE, mentre per brani non tutelati si intendono quelli di autori non iscritti a nessuna società di riscossione, che non rivendicano nessun diritto, nonché quelli cosiddetti di "pubblico dominio", cioè canzoni popolari del passato o quelli la cui tutela è decaduta perché sono trascorsi 70 anni dalla morte degli autori.*

- **SPETTACOLI MUSICALI GRATUITI ALL'APERTO (feste di piazza)**

Se a causa di intemperie lo spettacolo è interrotto, l'importo viene preteso per intero. Anche se è stato eseguito un solo brano!

- **CONCERTI JAZZ**

La tariffa viene applicata per intero, anche se è noto che i jazzisti utilizzino solo una breve parte delle canzoni (i "temi").

Vale la pena di ricordare che in Francia, il problema è stato già risolto con l'istituzione del diritto d'improvvisazione, per cui i musicisti esecutori partecipano alla ripartizione del diritto incassato e in Italia è in corso una petizione per analogo riconoscimento.

Altra soluzione più pratica potrebbe consistere in un drastico abbattimento della tariffa.

Facendo le debite proporzioni tra i tempi medi della esposizione dei temi e quelli delle improvvisazioni, si ritiene che l'abbattimento possa essere anche del 90%. In tal caso il costo dei diritti non inciderebbe sul budget del concerto e i musicisti esecutori potrebbero avere un compenso migliore.

- **MAGGIORAZIONI PER BANDE CON OLTRE 36 o 60 ELEMENTI**

Le bande con molti elementi vengono costituite con enormi sacrifici economici.

- **MAGGIORAZIONI DEL 120% per le canzoni cosiddette "sempre verdi".**

Da diversi anni. Le ordinanze di ripartizione premiano con una maggiorazione del 120% le canzoni depositate oltre venti anni fa. Si parte, cioè, dal luogo comune che le canzoni del passato siano più meritevoli.

In realtà, il fenomeno degli "evergreen" è dovuto al fatto che nel passato le canzoni di successo non venivano sgomitare così rapidamente come in tempi recenti e quindi si sono radicate letteralmente nella memoria del pubblico al punto da essere più orecchiabili e di facile gradimento. Si tratta quindi di un fenomeno che nel tempo è diventato via via sempre più irripetibile. In sostanza la loro fortuna risiede proprio nel fatto di essere state proposte in tempi passati.

I denari per il "premio", non potrebbero essere destinati alla riduzione delle tariffe?

- **BANCHETTI (obsolescenza del minimale).**

Posto che negli intrattenimenti nei banchetti l'assolvimento del diritto autorale prevede in maniera forfetaria un minimale fissato a 100 invitati e poi, a salire, con aumenti di 50 in 50, si ritiene che questo minimale, stabilito tanti anni fa (*anni '60/'70 o ancor prima*), quando l'orchestra nei banchetti era un evento inconsueto, oggi sia fortemente penalizzante negli eventi minori ove i commensali possono essere anche pochissimi. In tali casi la spesa diventa spropositata.

Ecco un breve elenco di "banchetti" minori:

1. Battesimi, 1a comunione, cresime.
2. Compleanni particolari o anniversari di nozze (d'argento" o "d'oro", etc).
3. Matrimoni in 2e nozze.
4. Feste di laurea.

Va rilevato che questi eventi minori, a differenza dei matrimoni, vengono spesso organizzati in economia, anche con sconti da parte del ristorante se in giorni non festivi. ne consegue che il minimale di 100 invitati penalizza non solo i "festeggiati", ma anche i musicisti (in genere pianobaristi): in termini di mancato lavoro o compensi ridotti che arrivano ad essere spesso inferiori al compenso stesso della Siae.

- **PICCOLI BANCHETTI IN LOCALI MULTISALA (cat. Lusso)**

La SIAE ha due tariffe: una ordinaria e una per i ristoranti definiti "di lusso", con una maggiorazione di circa il 30%. *In genere sono piscina e giardini che fanno la differenza.*

Accade spesso che nei ristoranti multisala (in genere cat. Lusso), ai banchetti minori di cui sopra vengano riservate piccole sale che di lusso hanno ben poco, né gli invitati hanno accesso a piscina o giardini lussuosi perché contestualmente occupati da ben più importanti "matrimoni"; ebbene la MAGGIORAZIONE viene applicata comunque.

Per un po' di musica al "compleanno del nonno" in una piccola sala con una quarantina di invitati si va dai 220 euro ai 300 e passa, se con ballo ancorché occasionale.

Vedasi punto successivo.

- **BANCHETTI CON BALLO OCCASIONALE**

La distinzione della tariffa per intrattenimento "con ballo" o "senza ballo" ha giustificazioni obsolete. Peraltro questa secondo "permesso" (*del costo inferiore di un 30% circa*) non viene quasi mai concesso dagli agenti mandatarî i quali si trincerano dietro il presupposto che, ove si festeggi qualche evento con musica, è inevitabile che, seppur occasionalmente, ci sia anche il ballo.

In verità, è molto presumibile che, in origine, "con ballo" equivaleva al prosieguo della festa dopo il consueto "taglio della torta", con tavoli che venivano tolti e le sedie disposte lateralmente (le grandi sale erano rare). Oggi non è più così!

Si va dagli eventi in cui i committenti vogliono solo musica da sottofondo, (*anche se è inevitabile che un ballo "ci scappi" comunque, magari per le foto di rito*), ad altri estremi nei quali, ad una certa ora c'è addirittura un ricambio d'invitati (*si dice in gergo "ricevimento"*) e l'evento prosegue con cena e balli fino a notte inoltrata.

E' evidente che non è la formula "con ballo" o "senza ballo" l'elemento dirimente per stabilire la giusta tariffa, ma l'ORARIO TOTALE dell'intrattenimento.

- **COMPENSO "INTEGRATIVO" NEI VEGLIONI ORGANIZZATI DA RISTORATORI.**

Questa forma di maggiorazione nacque decine di anni fa per compensare il mancato incasso dei diritti d'autore sui biglietti "omaggio", casistica quasi esclusiva delle discoteche. Gi ingressi omaggio nei CENONI/VEGLIONI sono una rarità.



www.sosmusicisti.it

Allegato n. 4 alla Memoria dell'audizione del 18 febbraio 2014 sull'affare assegnato n. 409: "Offerta culturale nel settore musicale, al fine di identificare delle strategie in grado di mantenere vivo l'immenso repertorio italiano e di attivare processi virtuosi di creazione e innovazione musicale, permettendo l'accesso e il confronto con la realtà internazionale."

4. PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO DELLA S.I.A.E.

*A cura del M° Luca Ruggero Jacovella (Roma),
membro del Consiglio direttivo di SOS MUSICISTI.*

Premesso che:

- nel vasto insieme costituito dalla popolazione degli artisti – interpreti - performer – autori, iscritti alla SIAE, si ha una grande parte di eccellenti professionisti e performer che si dedicano alla specifica arte del jazz e della musica improvvisata (*ricordo che queste musiche rientrano ufficialmente nella classificazione del MIUR come "musiche audiotattili"*).
- Il jazz italiano è ormai riconosciuto come una delle eccellenze culturali della nazione, apprezzata in tutto il mondo.
- Il problema del deposito presso la SIAE di opere improvvisate e del riconoscimento del diritto d'autore sulle improvvisazioni (opere dell'ingegno) ha un'origine storica ben precisa, e risiede (a monte) nella inadeguatezza dello Statuto della SIAE ad accogliere e concepire l'esistenza di tali forme di espressione artistica.

Lo Statuto in discussione non contempla esattamente le stesse diciture presenti nella Legge sul diritto d'autore (633/41), relativamente alle opere tutelate.

Riteniamo di aver individuato nello Statuto stesso il primo nodo del problema, per cui **si chiede di intervenire legislativamente al fine di adeguare lo Statuto SIAE, art. 6 c. 2, al ventaglio di possibilità previste dalla L.d.a..**

Tale necessaria integrazione, costituirà il primo indispensabile step per arrivare a definire la tutela delle opere estemporanee.

Analisi:

Mettendo a confronto la [legge 633 del 1941](#) (l.d.a.) e lo [Statuto della Siae](#) approvato nel 2012, si può riscontrare la seguente questione:

La **legge italiana sul diritto d'autore**, all'[art. 2 c.2](#), enuncia in questo modo le opere dell'ingegno tutelate:

*"le **OPERE e le composizioni musicali**, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale". (Ndr: grassetti applicati dal sottoscritto)*

Leggendo invece lo **Statuto della Siae all'art. 6 c.2**, si trova:

"A) opere assegnate: composizioni sinfoniche e composizioni musicali di vario genere, (...)".

Salta agli occhi un campo più ristretto rispetto a quanto concepito dalla legge nel 1941! La Siae, nel proprio Statuto riconosce solo, come opere da assegnare, le "**composizioni**", ovvero gli "**artefatti compositivi**" preparati e basati sul mezzo della scrittura, in regime di preminenza del senso visivo, secondo una concezione culturale eurocentrica, quindi parziale rispetto alla complessità dei fenomeni creativi. Da ciò ne consegue poi una sistematica concatenazione di norme e di sistemi economici poggiati su questa visione estremamente parziale della poliedrica realtà artistica oggettiva.

Ma a onor di verità, La legge sul diritto d'autore del 1941, che appone una "**e**" tra "**OPERE**" e "**COMPOSIZIONI**", concepisce di fatto la possibilità di altre forme espressive oltre la "composizione", e aggiunge anche *"le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale"*. Per contro, nello Statuto della Siae (e anche nel suo Regolamento Generale) non c'è menzione di tutto l'altro mondo musicale creativo nel quale, citando il filosofo **Luigi Pareyson** e la sua teoria della formatività, si ha *"un tal fare che, mentre fa, inventa il da farsi e il modo di fare"*, nel quale il "**testo**" non è, evidentemente, quello scritto, e l'opera non è soggetta all'imperativo della "ripetibilità uniforme" occidentale di ascendenza cartesiana (cit. V. Caporaletti 2005). Non si tratta di sottigliezze, ma di campi semantici diversi che in musica possono significare mondi creativi che adottano medium formativi cogenti opposti.

La Siae quindi, già attraverso lo Statuto, rivela evidentemente l'ambito gnoseologico di appartenenza, e ne fa il proprio **paradigma applicativo nella musica**.

Facendo un'ulteriore ricerca sulla storia degli Statuti della Siae, ho potuto constatare come l'espressione "**composizioni**", in assenza della dicitura "opere e ...", sia presente anche nel **Regio Decreto del 1942** che approvò lo Statuto dell'**Ente Italiano per il Diritto d'Autore** (E.I.D.A., denominazione che assunse la Siae durante il fascismo). Tale Decreto fu approvato col parere dell'allora "**MinCulPop**" (Ministero Cultura Popolare).

Il problema ha quindi origini remote e richiede un intervento di ammodernamento, in linea con le esigenze di tutela delle opere estemporanee create da musicisti performer e autori.

(**Luca Ruggero Jacovella** -2015. Adattamento dal proprio articolo "*Opera e Composizione nel diritto d'autore – trova le differenze*" su www.concertainment.it)



www.sosmusicisti.it

Allegato n. 5 alla Memoria dell'audizione del 18 febbraio 2014 sull'affare assegnato n. 409: "Offerta culturale nel settore musicale, al fine di identificare delle strategie in grado di mantenere vivo l'immenso repertorio italiano e di attivare processi virtuosi di creazione e innovazione musicale, permettendo l'accesso e il confronto con la realtà internazionale."

PROPOSTA DI INTRODUZIONE DEL "DIRITTO DI ESTEMPORIZZAZIONE" (equo compenso – diritti connessi)

*A cura del M° Luca Ruggero Jacovella (Roma),
membro del Consiglio direttivo di SOS MUSICISTI.*

Presentazione:

L'elaborazione di uno speciale e nuovo diritto connesso per gli "artisti interpreti esecutori" nasce dall'urgenza di compensare adeguatamente una specifica attività della musica dal vivo, altamente creativa e generatrice di opere dell'ingegno tangibili, ma non contemplata dalle vigenti normative, in quanto risalenti a periodi antecedenti l'uso preponderante degli smartphone con applicazioni multimediali. Lo studio della moderna scienza musicologica (specificatamente la "**teoria della formatività audiotattile**"), già **recepita dal MIUR attraverso Decreti Ministeriali** che hanno rinominato *ad hoc* i dipartimenti di studio nei Conservatori musicali, ha evidenziato l'anacronistica lacuna normativa oggetto del presente documento.

Il performer che si esibisce dal vivo in contesti musicali-stilistici ed espressivi di tipo "**popular**" e "**jazz**" (termini molto diffusi per le quali però la corretta indicazione tassonomica è "**musiche audiotattili**"), "**estemporizza**" dei modelli figurali/astratti di opere (spartiti a "basso potenziale informativo", o modelli mnemonici), creando sul momento (*ex-tempore*) l'opera sonora non scritta. Tale realizzazione udibile non può essere mai uguale alla precedente, e mai ripetuta in maniera identica. Ciò a prescindere dal livello tecnico e dal valore artistico soggettivo.

Il pubblico, come dimostrato da un nostro sondaggio (vedi grafici allegati), ha una evidente abitudine, ormai consolidata, a filmare la quotidianità, ed in particolar modo, ancor più, le performance artistiche, spesso condividendole in tempo reale sui social network. **Tale azione,**

“fissa” de facto l’opera sonora estemporizzata, conferendole statuto testuale inamovibile, reificandola come la scrittura. Il file multimediale, ancorchè realizzato amatorialmente e senza scopo di lucro, viene sovente diffuso in maniera virale, e diventa surrogato e sostituto di un’opera dell’artista acquistata in maniera ordinaria. Una sorta di “appropriazione” di un momento artistico irripetibile. Questa “cattura” dell’opera estemporanea non è ovviamente controllabile, non è possibile inibirla da parte del performer o del titolare del locale, e determina una certa diminuzione di entrate economiche dell’artista per mancate vendite di lavori discografici, e per una fruizione sempre più decontestualizzata (“casalinga”) dell’evento spettacolistico.

La legge sull’equo compenso fa sì che vengano ogni anno raccolti circa 117 milioni di euro per “copia privata” da SIAE, prelevandoli alla fonte sulle vendite di dispositivi dotati di memorie, e distribuiti poi (come compensazione per i minori introiti derivati da riproduzione delle opere) tra autori, produttori, interpreti ed esecutori di videofonogrammi “prodotti” e commercializzati, editori, e da SIAE stessa per l’attività di raccolta.


Del tutto non considerati, quale anello debole della filiera, i musicisti performer che diffondono dal vivo le opere dell’ingegno attraverso il loro apporto creativo, generativo di testualità, in una mediazione psico-fisica, scientificamente individuata col termine di **“Principio Audiotattile”**.

(Segue Sondaggio e schema logico- giuridico – scientifico)

Il sondaggio informale lanciato da SOS Musicisti:

Nei due grafici sono rappresentate le risposte di un campione di musicisti ad un sondaggio informale somministrato su facebook con strumenti Google Drive (I risultati completi sono a disposizione per essere analizzati).

Riassumendo, il **99%** degli intervistati afferma di essere stato filmato dal pubblico durante le esibizioni dal vivo; e l'**88%** di aver ritrovato il video di una propria esibizione su youtube:



Schema logico – giuridico e scientifico del “Diritto di Estemporizzazione”:

- Considerata la Direttiva Europea 92/100/CEE;
- Visto il D.Lgs. 16 novembre 1994, n. n. 685, di attuazione della Direttiva 92/100/CEE (diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale, il quale ha riformato la l.d.a. attribuendo anche agli artisti diritti esclusivi di utilizzazione economica relativi alla fissazione della propria interpretazione o esecuzione);
- Considerato il decreto legislativo di recepimento della Direttiva 29/2001 del 29 aprile del 2003, inerente l'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione;
- Considerato che La legge sul diritto d'autore dedica agli artisti interpreti ed esecutori gli articoli da 80 a 85, e li identifica come *“gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico”* (art. 80 l.d.a.);
- Considerato l'art. 80 comma 2 novellato, che riconosce agli artisti, indipendentemente dalla eventuale retribuzione spettante per le loro prestazioni artistiche dal vivo, tra gli altri i diritti esclusivi di:
 1. autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;
 2. autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, della fissazione delle loro prestazioni artistiche;
 3. autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, ivi compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle proprie prestazioni artistiche dal vivo, nonché la diffusione via etere e la comunicazione via satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro radiodiffusione o siano già oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un supporto fonografico, qualora essa sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori il compenso di cui all'art. 73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori interessati l'equo compenso di cui all'art. 73-bis;
 4. autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni; (ecc);
- Considerato l'avvento dei primi Iphone Apple, nell'anno 2007, come “smartphone” di massa, e dotati di dispositivi multimediali di videoregistrazione e di immediata condivisione sui social network (youtube, facebook, twitter, ecc ...); prendendo atto quindi che le leggi, i Decreti e le Direttive sono tutte state concepite in data antecedente alla immissione sul mercato degli smartphone e al loro utilizzo diffuso;
- Considerata la circostanza che l'utilizzo di smartphone con applicazioni multimediali, da parte del pubblico, avviene ormai regolarmente durante concerti, spettacoli e trattenimenti

al fine di filmare, condividere in tempo reale, e pubblicare sui social network le prestazioni artistiche (uso che non è possibile controllare o limitare da parte dei performer impegnati nello svolgimento del loro lavoro) (vedi esiti sondaggio);

- Considerata la Legge che reca *“Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura...”* (testo coordinato 31.05.2014 n° 83 , G.U. 30.07.2014), nella quale si liberalizza l’uso di dispositivi fotografici per riprodurre e divulgare i beni culturali (*“foto libere nei musei”*), quale presa d’atto dell’uso di tali dispositivi anche nella quotidianità della fruizione artistica;
- Visto il Decreto del MIBACT che ha sancito gli adeguamenti dei compensi per copia privata - DECRETO 20 giugno 2014 (Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell’art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633. (14°05171) (GU n.155 del 7-7-2014));
- Considerata l’entità dei compensi per copia privata raccolti da SIAE pari ad € 117.500.000 come da bilancio preventivo 2015, pubblicato dallo stesso ente;
- Considerata la nozione della **“teoria di formatività audiotattile”** del musicologo Vincenzo Caporaletti, delineata dal 2000 attraverso numerose pubblicazioni riconosciute dalla comunità scientifica e **recepita da Decreti del MIUR¹: il performer “estemporizza”² un’opera musicale annotata dall’autore con testo notazionale a “basso potenziale informativo”, decodificandola e ricodificandola in fase poetica (*strategia creatrice*) attraverso il proprio apporto intellettuale, artistico, e psico-fisico, e così facendo forma il testo dell’opera sonora udibile (funzione costitutiva). L’opera sonora, così costituitasi, viene cristallizzata e resa tangibile (statuto testuale) attraverso la fono-video fissazione (cd. *“codifica neoauratica”*). La performance creativa del cd. *“artista interprete esecutore”* (art 80 L 633/41), attraverso la registrazione audio-video, viene perciò reificata nello stesso senso della scrittura, trasponendola dalla sfera dell’evenemenzialità a quella dell’oggettualità.**
- Considerati due Decreti Ministeriali che, recependo la *“teoria di formatività audiotattile”*, hanno modificato gli indirizzi di studio e le denominazioni dei dipartimenti;
- Decreto Ministeriale 483 del 22/01/2008 del Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR);
- Decreto Ministeriale del 3/07/2009 emanato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, nel quale si individuano, fra le aree disciplinari, le *“discipline interpretative del jazz, delle musiche improvvisate e audiotattili”*

¹ Decreto Ministeriale emanato dal M.I.U.R. il 3 Luglio 2009, nel quale si individuano, fra le aree disciplinari, le *“discipline interpretative del jazz, delle musiche improvvisate e audiotattili”*

² **“Estemporizzazione”** : forma del processo costitutivo di codifica testuale nelle musiche in cui agisce il Principio Audiotattile (Caporaletti, I Processi improvvisativi nella musica, Lim, 2005)


- Considerato l'art 27 c.2 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che recita: *"Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore"*;

Tutto ciò premesso e considerato,

SI RICHIEDE INTERVENTO LEGISLATIVO atto ad ampliare la tutela economica per i diritti connessi degli "artisti interpreti esecutori", **prevedendo l'equo compenso per utilizzazioni non a scopo di lucro (art 73-bis l.d.a.) anche per le fissazioni di "estemporizzazioni" rese da performer firmatari dei programmi musicali SIAE obbligatori (mod.107) nello specifico ambito dei "Permessi per Spettacoli e Trattenimenti" di tipo cd. "Trattenimenti/già Concertini" e cd. "Spettacoli di musica jazz".**

Tali compensi andranno ad essere individuati, e regolati attuativamente, tra gli importi complessivi che la SIAE incassa ogni anno, per legge, dai produttori di dispositivi elettronici, per l'eccezione di "copia privata" (art. 71 – septies l.d.a.).

Nel contempo, si ritiene necessaria una revisione/abolizione dell'art. 85 bis del TULPS (articolo aggiunto dall'art. 21 del Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n.140) in quanto insostenibile nell'epoca degli smartphone e dei social network.

(Luca Ruggero Jacovella - 2015)  info@lucajacovella.com